



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza n. 15/2020

L'anno 2020, il 11 del mese di dicembre, si riunisce la Corte sportiva d'appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Raffaele Potenza	Componente
Cons. Silvestro M. Russo	Componente, relatore

con l'assistenza del Segretario, dott. Francesco Pantano,

nel ricorso n. 11/2020 del sig. Stefano Attianese avverso la decisione n. 56/20 dei Commissari sportivi del CISP 2020 – gara 2 Monza dell'8 novembre 2020, pronuncia la seguente sentenza:

Fatto e Diritto

1. – Il sig. Stefano Attianese, licenziato n. 402060 per la categoria *Concorrente conduttore* (qual. Internazionale A), dichiara di partecipare al CISP 2020, nella sua qualità di concorrente - conduttore dell'autovettura WOLF GB 08 *Thunder*, in forza all'Ascari Club Team.

È accaduto che, nel corso della gara 2 svoltasi a Monza l'8 novembre 2020 —effettuata dal sig. Attianese con l'autovettura numero di gara "4"—, questi, dopo aver sorpassato l'autovettura "5" e superato una doppia curva SX/DX, al momento dell'imbocco del rettilineo e deviando dalla propria traiettoria così tanto a DX da impedire il sorpasso a destra da parte della stessa autovettura "5", così da indurne il conducente, che era in accelerazione, ad andare sulla banchina erbosa.

In esito alla gara stessa e con decisione n. 56 di pari data, il Collegio dei Commissari sportivi ha «... preso atto del comunicato del Direttore di prova, da cui emerge che... Attianese Stefano con manovra pericolosa ostacolava la vettura n. 5, costringendola ad andare sulla banchina erbosa nel tentativo di sorpasso, dopo aver già ricevuto un D.T. (Drive Through) per manovra pericolosa...». Sicché il Collegio ha contestato al sig. Attianese la violazione dell'art. 89 RSN (Obblighi particolari dei conduttori) e dell'art. 4, co. 3 RDS Velocità in circuito (Comportamento dei conduttori), irrogandogli la sanzione dell'esclusione dalla gara 2. Tanto per «ripetute manovre pericolose, eccessivo comportamento di questo tipo in molteplici round del Campionato 2020 e nella medesima competizione ha compiuto manovre di questo tipo già sanzionate con D.T. in Gara 2».

2. – Avverso l'atto sanzionatorio, il sig. Attianese ha allora proposto appello, già preannunciato al momento della notifica dell'atto stesso e col ricorso in epigrafe, innanzi a questa Corte sportiva d'appello. Al riguardo e con riserva di motivi aggiunti, l'appellante deduce: 1) – l'omessa ostensione del Comunicato del commissario di prova (di cui egli chiede l'esibizione in una con ogni altro atto o elemento probatorio richiamato nel comunicato n. 56 o rilevante), su cui il Collegio dei Commissari ha basato il suo provvedimento, il difetto di motivazione a causa del generico



riferimento alle manovre pericolose connesse ai molteplici comportamenti dello stesso nel corso del Campionato 2020, ma non meglio identificati, nonché l'omessa individuazione della specifica condotta sanzionata (per aver ostacolato l'autovettura "5") in assenza del riassunto dei fatti; 2) – la necessaria riserva dei motivi aggiunti, per la mancata spiegazione sul momento e la consistenza della condotta sanzionata, fermo comunque il fatto di non aver mai ostacolato l'altro concorrente.

La Procura federale, alla luce anche del filmato dell'accaduto —visionato dal relatore e poi dal Collegio in udienza ed in contraddittorio—, conclude in modo articolato per il rigetto del ricorso in epigrafe, non essendo possibile, per il tipo di condotta tenuta dal appellante ed in base all'art. 89, lett. l) del RSN, se non la di lui esclusione.

3. – Non si ravvisano più le esigenze istruttorie evidenziate dal appellante, giacché la Segreteria gli ha tempestivamente diramato la documentazione in atti. Anzi, il patrono del appellante, che aveva depositato a sua volta ed in allegato al ricorso uno spezzone del filmato di gara per descrivere il comportamento, a suo dire ben più scorretto, d'un altro concorrente, all'udienza esclude la necessità di proporre motivi aggiunti, essendo sufficiente quanto dedotto in ricorso. A suo dire, il fatto che quell'altro concorrente scorretto sia stato sanzionato sì, ma con la misura non espulsiva —nonostante avesse tenuto una condotta anche peggiore di quella del appellante—, costituisce argomento idoneo per ottenere una diversa graduazione della sanzione.

Nonostante queste precisazioni, il ricorso non ha pregio e va disatteso, essendo condivisibili il contenuto della decisione gravata e le deduzioni della Procura.

Giova rammentare che, col comunicato n. 49 ed in un'altra fase della gara, il Commissario di prova aveva già riscontrato un pregresso comportamento illecito del appellante, analogo a quello in contestazione e, come tale, autonomamente sanzionato con un DT. Dalla serena lettura della motivazione del provvedimento impugnato emerge infatti la continuazione dell'appellante nell'illecito sportivo, sostanziatasi appunto nel pregresso DT nel corso della stessa gara, per un'infrazione già pericolosa e distinta dall'impedimento illecito alla vettura "5".

4. – Al di là di questo, il patrono dell'appellante non nega l'errore della traiettoria da quest'ultimo impostata all'uscita della doppia curva, ma fa notare il rapido rientro e l'assenza di zig-zag.

Non sfugge però al Collegio, oltre alla mancata contestazione dell'evento, né tal errore, né l'effetto nocivo di esso, né tampoco il rientro dell'appellante verso SX, che tuttavia non può dirsi ravvedimento operoso (che implica non una mera desistenza, ma l'attiva eliminazione degli effetti della condotta illecita). Sul punto, osserva il Collegio come il sig. Attianese, trovandosi a SX del tracciato all'imbocco del rettifilo, abbia impostato una traiettoria in diagonale stretta verso SX, nello stesso momento in cui sopraggiungeva l'autovettura "5". L'appellante, quindi, non s'è accorto di tal sopravvenienza o, meglio, non ha badato alla vicenda in sé, onde il suo comportamento, che avrebbe dovuto agevolare il sorpasso lecito dell'autovettura "5" già correttamente imposto *prima* dell'imbocco attoreo del rettifilo, è ascrivibile solo alla colpa cosciente dell'Attianese stesso. Infatti, si può osservare che la potenza del motore dell'autovettura "5", a sorpasso già impostato, cala bruscamente di ca. 2000 giri, rivelando così il rapido rallentamento di tal veicolo a fronte della scorrettezza dell'appellante.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Questi non s'avvede né della natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva svolta e lascia la necessità per ciascun conducente di evitare comportamenti pericolosi in sé, cioè a prescindere dalla peculiarità dell'agone sportivo. Inoltre, l'aver l'Attianese inteso allargarsi a SX dopo l'evento e non aver compiuto zig-zag, al più può dirsi una sorta d'interruzione nella progressione dell'illecito e non certo una condizione di non (o di minor) punibilità o d'attenuante.

Alla luce di tali dati, il Collegio riscontra, in capo all'appellante e in più contesti della stessa competizione, un comportamento non solo non consono ai profili specifici di conduzione all'interno della gara (cfr. l'art. 89, lett. I, II per. del RSN, riprodotta anche nel regolamento di settore), ma tali da superare reiteratamente il rischio consentito ed accettabile nella competizione sportiva. Ma anche ad concentrare la cognizione di questa Corte al solo profilo specifico in esame, come s'è visto, il sig. Attianese ha realizzato, con colpa cosciente grave, l'evento lesivo mediante la violazione delle regole di gara, travalicando i limiti della lealtà sportiva e creando un serio rischio personale al conduttore dell'autovettura n. "5". Com'è noto, in virtù del citato art. 89, lett. I) la sanzione espulsiva è comminata in tutti i casi di condotta pericolosa ancorché colposa, tant'è che in quei casi il medesimo RSN esclude la valenza disciplinare della sanzione. Ma, nel caso in esame, l'appellante ha messo in opere atteggiamenti oggettivamente rischiosi verso terzi, violando ulteriori norme del medesimo art. 89, in particolare *gli obblighi per i conduttori d'agevolare, per quanto possibile, i sorpassi e di mantenere le proprie traiettorie*, senza, quindi, effettuare anomale e potenzialmente dannose agli altri competitori.

P.Q.M.

la Corte d'appello sportiva, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (causa CS 11/20), lo respinge e dispone l'incameramento del deposito cauzione.

Roma, 11 dicembre 2020.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Silvestro Maria Russo